

SICUREZZA NEGLI UFFICI: PRIME DIRETTIVE SULL'ATTUAZIONE DELLA REGOLA TECNICA

Una lettera circolare per disporre chiarimenti e fornire indirizzi che possano favorire la corretta interpretazione e applicazione delle norme

Arch. **Valter Cirillo**, CNVVF - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Sono trascorsi alcuni mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 febbraio 2006 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici" e, come accade ogni qualvolta viene emanata una nuova regolamentazione tecnica, è stata sentita la necessità, da parte di chi è chiamato ad attuarla, di disporre chiarimenti e fornire indirizzi che possano favorire la corretta interpretazione e applicazione delle norme. Naturalmente, tale esigenza viene maggiormente avvertita quando il provvedimento riguarda attività largamente diffuse sul territorio ed, in buona misura, finora escluse da obblighi specifici in materia di prevenzione incendi. È in quest'ambito che si collocano sia la lettera circolare dello scorso 19 giugno, emanata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito brevemente descritta e commentata, che le ulteriori precisazioni sollecitate da specifici quesiti.

Il chiarimento più significativo contenuto nella citata lettera circolare riguarda il campo di applicazione del D.M. 22 febbraio 2006 che, com'è noto, regola

attività ben al di sotto della soglia prevista dal punto 89 del decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982 per la assoggettabilità degli uffici ai controlli finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi (ossia 500 addetti).

La regola tecnica si applica, in-

fatti, salvo alcune eccezioni, agli edifici e locali destinati ad uffici, pubblici e privati, con oltre 25 persone presenti, per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

- siano di nuova costruzione;
- si tratti di edifici esistenti in cui



Affollamento degli edifici e vie di uscita, ascensori di tipo protetto, impianti di spegnimento garantiscono la sicurezza negli uffici. A tal proposito si possono notare degli sprinkler posizionati tra le plance dell'illuminazione della sala

LA NUOVA REGOLA TECNICA SUGLI UFFICI

si insediano uffici di nuova realizzazione, in conseguenza, quindi, di un cambio di destinazione d'uso (si pensi ad esempio ad un fabbricato per civili abitazioni preesistente che viene adibito ad uffici);

- siano esistenti e già adibiti ad ufficio alla data di entrata in vigore del decreto (1° aprile 2006), ma sottoposti ad interventi che comportino modifiche sostanziali per le quali devono intendersi gli interventi di ristrutturazione edilizia, secondo la definizione riportata nel testo unico per l'edilizia emanato con il D.P.R. n. 380/2001 (art. 3, comma 1, lett. d) ossia gli "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Non sono da considerarsi modifiche sostanziali, e non comportano, quindi, l'applicazione del decreto i lavori che possono ricomprendersi

in una delle restanti categorie di opere edilizie definite dal D.P.R. 380/2001 (interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo). Fatto salvo quanto specificamente previsto per gli uffici con oltre 500 addetti, non sono, pertanto, soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nel citato D.M. 22 febbraio 2006 gli uffici già esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, anche nel caso siano oggetto di lavori di manutenzione o qualora in un edificio già destinato ad uffici di un determinato ente o società subentri una nuova titolarità, ferma restando la destinazione ad uffici.

Naturalmente, per tutti gli uffici esistenti è fatta salva, in ogni caso, l'osservanza della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi, in particolare per gli aspetti connessi con la sicurezza antincendio, dei criteri contenuti nel D.M. 10 marzo 1998.

Al fine di regolamentare il periodo transitorio, la lettera circolare stabilisce che, nel caso di attività non soggette all'obbligo del certificato di prevenzione incendi, sono da considerarsi esistenti gli uffici per i quali, alla data del 1° aprile 2006, risulti già presentata la richiesta del titolo abilitativo ai fini edilizi (permesso di costruire, denuncia di inizio attività).

Deroga

È opportuno spendere qualche riflessione anche in merito alla deroga. Poiché la regola tecnica interviene a disciplinare con precise misure di sicurezza anche uffici non soggetti ai controlli di preven-

zione incendi ai fini del rilascio del certificato l'articolo 5 del decreto ha introdotto, al fine di evitare discriminazioni infondate, un elemento innovativo che si presterebbe ad essere esteso anche ad altra tipologia di attività, prevedendo comunque la possibilità, per gli interessati, di avvalersi, in presenza di vincoli e limitazioni che impediscano l'integrale osservanza delle disposizioni vigenti, di una procedura simile alla deroga.

L'istanza, corredata della documentazione tecnica a firma di un professionista abilitato, non necessariamente iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 818/1984, deve essere presentata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Il Comando esamina la richiesta entro 60 giorni dal ricevimento ed esprime un proprio motivato parere la cui osservanza è, tuttavia, rimessa alla diretta responsabilità del titolare dell'attività venendo meno, in tale circostanza, l'accertamento da parte dell'organo di controllo; al pronunciamento sul progetto, infatti, non segue alcun sopralluogo di verifica. È stato, quindi, introdotto un forte elemento di flessibilità con un indubbio beneficio in termini di applicabilità della normativa e semplificazione del procedimento di approvazione.

Resta, naturalmente, in vigore, per tutte le attività obbligate a richiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi, l'istituto della deroga disciplinato dall'art. 6 del D.P.R. n. 37/1998 e dal connesso art. 5 del D.M. 4 maggio 1998, sebbene la possibilità di ricorrere a tale istituto non sia esplicita-

LA NUOVA REGOLA TECNICA SUGLI UFFICI

mente richiamata dal D.M. 22 febbraio 2006, così come peraltro nei più recenti provvedimenti di prevenzione incendi, essendo pleonastico riportare in ogni regola tecnica il riferimento ad una norma di carattere generale e di rango superiore.

Per quanto riguarda, poi, la corretta interpretazione di alcune prescrizioni contenute nell'allegato, dopo aver evidenziato come la classificazione degli uffici e la conseguente individuazione delle principali misure di protezione sia basata non sul numero di dipendenti bensì sul massimo affollamento di persone che si presume possano essere contemporaneamente presenti all'interno dell'attività, la lettera circolare riporta chiarimenti sui punti espressi di seguito.

Punto 4 - Separazioni e Comunicazioni

Viene precisato che, nel caso di coesistenza in un unico edificio di più uffici non soggetti al rilascio del certificato di prevenzione incendi, può essere consentita la comunicazione diretta tra gli stessi con la possibilità di assimilarsi ad attività pertinenti quand'anche facenti capo a titolarità diverse (con tale interpretazione si evita, ad esempio, che più uffici non possano coesistere in un unico edificio perché costretti ad avere vie di esodo indipendenti).

Punto 6.9 - Impianti di sollevamento

Viene chiarito che l'obbligo di realizzare ascensori di tipo protet-

to, laddove sono prescritte scale di tipo protetto o a prova di fumo, tende a perseguire l'obiettivo di evitare la propagazione dell'incendio ai piani superiori tramite i vani degli impianti di sollevamento e che, quindi, laddove detti impianti siano già ubicati all'interno di scale di tipo protetto o a prova di fumo, non è necessario prevederne la protezione, assumendo implicitamente come trascurabile il rischio d'incendio all'interno del vano ascensore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie di settore.

Punto 8.3 - Archivi e depositi

Fermo restando quanto stabilito nelle definizioni del D.M. 22 febbraio 2006, per cui sono da considerarsi archivi e depositi i locali adibiti unicamente al ricovero del

materiale di ufficio ove normalmente non vi è presenza di personale, la lettera circolare esclude dalla medesima categoria anche i "caveau" delle banche, poiché le modalità di conservazione dei beni e le caratteristiche intrinseche di protezione li rendono poco assimilabili agli usuali depositi; inoltre, le tradizionali misure di protezione antincendi mal si coniugherebbero con le esigenze di sicurezza antintrusione.

Vengono poi fugati i possibili dubbi su come considerare più locali attigui destinati ad archivi o depositi, stabilendo che la presenza di una separazione con strutture aventi adeguata resistenza al fuoco, è sufficiente ad escludere la sommabilità delle relative superfici in pianta ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione incendi, graduate proprio sulla base della dimensione dei locali, poiché



Archivi e depositi sono i locali adibiti unicamente al ricovero del materiale di ufficio. Normalmente non vi è presenza di personale. La lettera circolare esclude dalla medesima categoria anche i "caveau" delle banche, poiché le modalità di conservazione dei beni e le caratteristiche intrinseche di protezione li rendono poco assimilabili agli usuali depositi.

LA NUOVA REGOLA TECNICA SUGLI UFFICI

la compartimentazione che ne deriva garantisce già il necessario frazionamento del rischio di incendio.

Punto 15 - Uffici di tipo 1 (da 26 a 100 presenze)

Viene esclusa la necessità di disporre di due vie di uscita alternative per i piani interrati qualora le attività svolte a tali livelli non prevedano la presenza di postazioni di lavoro fisse, né naturalmente l'accesso di pubblico, essendo limitate ad usi accessori (archivi, depositi, caveau, locali tecnici, servizi igienici, ecc.).

Poiché richiesti da più parti, sono stati forniti ulteriori chiarimenti sugli argomenti che seguono.

Il D.M. 22 febbraio 2006 prevede che gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze), se di altezza antincendio superiore a 18 metri, e quelli di tipo 5 (oltre 1000 presenze) devono essere ubicati in edifici di tipo isolato, così definiti: "edifici esclusivamente destinati ad uffici ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi (...)".

È stata avanzata la richiesta di chiarire se la dicitura "strutturalmente e funzionalmente separati" potesse essere interpretata come sinonimo di compartimentati. In realtà, la dizione utilizzata sembra avere una valenza più generale e non riferita ai soli aspetti di separazione con strutture resistenti al fuoco. Nel caso di uffici di rilevanti dimensioni, infatti, la sola compartimentazione antincendio potrebbe non essere sufficiente a garantire il necessario

livello di sicurezza nei confronti di eventuali attività contigue, inserite nel medesimo volume edilizio, caratterizzate da fattori di rischio non compatibili con insediamenti soggetti ad affollamento di persone. Trattandosi, dunque, di una regola tecnica di tipo prescrittivo, in fase di estensione del provvedimento si è, probabilmente, ritenuto di non dover consentire, a carattere generale, la coesistenza in un unico volume edilizio di uffici con elevato affollamento di persone ed altre attività non pertinenti che, quand'anche non soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, potrebbero presentare elementi di rischio di incendio non compatibili con gli stessi.

È chiaro che specifiche situazioni che prevedano l'inserimento di attività complementari (piccoli negozi, bar, ecc.) le cui tipologie e dimensioni non determinino un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio globali, potranno essere esaminate ed autorizzate caso per caso mediante il ricorso alla deroga.

È solo il caso di rammentare che tale specifica disposizione sovrasta, naturalmente, quanto previsto in altre disposizioni di prevenzione incendi quali il D.M. 9 aprile 1994 per gli alberghi, il D.M. 19 agosto 1996 per i locali di pubblico spettacolo e il D.M. 18 settembre 2002 per le strutture sanitarie, che ammetterebbero la coesistenza nel medesimo volume edilizio delle suddette attività con uffici con oltre 500 addetti, fatta salva l'osservanza delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, ossia, ora, del punto 3.1, comma 3, del D.M. 22 febbraio 2006.

Criteri per il massimo affollamento

Per quanto riguarda, infine, i criteri per determinare il massimo affollamento ipotizzabile, in base al quale, com'è noto, viene definito anche il "tipo" di ufficio ai fini dell'applicazione della regola tecnica, il punto 6.1, lettera a) dell'allegato stabilisce che, per le aree destinate alle attività lavorative, si debba adottare una densità pari a 0,1 persone/m² (ossia una persona ogni 10 m² di superficie in pianta) e comunque pari almeno al numero degli addetti effettivamente presenti incrementato del 20 %.

Orbene, sulla base della formulazione letterale del testo, si deve ritenere che la volontà dell'estensore della norma sia stata quella di prendere in considerazione il più severo dei due valori - quello derivante dall'applicazione della densità di affollamento o quello basato sulle presenze effettive - non essendoci margini sufficienti per sostenere la teoria dell'alternatività a scelta del progettista; anche se, indubbiamente, tale parametro può risultare penalizzante se riferito alle zone dirigenziali.

Per quanto riguarda, poi, gli spazi per riunioni, di cui alla successiva lettera c) del medesimo punto 6.1, potrebbero nascere dubbi sulla corretta individuazione dei locali da identificare come spazi per riunioni ed a cui applicare, quindi, il valore di affollamento relativo al numero dei posti a sedere ed in piedi previsti, invece, dalla densità di affollamento di 0,1 persone/m².

Al riguardo, per Sale Riunioni

devono intendersi i locali espressamente destinati a tale funzione, mentre è possibile fare riferimento ai valori di affollamento delle normali aree lavorative qualora vengano utilizzati per riunioni spazi ricavati nell'ambito di locali normalmente destinati ad attività di ufficio come, ad esempio, tavoli per incontri operativi all'interno di uffici direzionali, poiché presumibilmente utilizzati, per la maggior parte, dagli stessi dipendenti.

Naturalmente, quella appena tracciata è solo una prima disamina delle problematiche connesse con l'applicazione del recente decreto ministeriale 22 febbraio 2006 che, pur apprezzabile nell'impostazione generale, non è, ovviamente, esente da imperfezioni legate sia alla natura stessa di regola tecnica di tipo prescrittivo, e quindi estremamente vincolante, sia all'obiettivo difficoltà di disciplinare, in un numero comunque limitato di punti, attività molto diverse tra loro per ampiezza e tipologia.

Solo l'esperienza derivante dalla concreta applicazione della norma potrà permettere ai Comandi provinciali, alle Associazioni di categoria ed ai professionisti che operano nel settore dell'antincendio, di evidenziare, il corretto rapporto tra le parti, eventuali incoerenze o lacune in merito alle quali potrebbe essere necessario intervenire con interpretazioni autentiche del dettato dei singoli punti, ovvero valutare l'opportunità di apportare limitate modifiche correttive alla regola tecnica.